

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA LOMBARDIA – MILANO**

**PROC. N. 02872/2024 REG. RIC.**

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**1. Autorità giudiziari innanzi alla quale si procede e numero di procedimento:**

- a. T.A.R. per la Lombardia, Milano
- b. Procedimento N. 02872/2024 Reg. Ric.

**2. Amministrazione resistenti e controinteressati:**

- a. Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. della Lombardia;

**Controinteressati:**

- a. soggetti posizionati nella graduatoria finale della procedura oltre la posizione n. 446, "Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione" per la Regione Lombardia

1

**3. Estremi Provvedimenti impugnati e sunto motivi di ricorso:**

- a. Graduatoria finale di merito della "Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione" per la Regione Lombardia indetta con decreto direttoriale AOODPIT 1897 del 17 Luglio 2024;
- b. del verbale delle operazioni di correzione e/o valutazione dei titoli, dell'atto di valutazione dei titoli e dei requisiti avente ad oggetto le operazioni relative alla valutazione dei titoli della ricorrente
- c. di tutti gli atti verbali richiesti e non concessi e/o, comunque, non conosciuti inerenti alla procedura in esame per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
- d. di tutti gli atti inerenti, correlati, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, per quanto d'interesse della ricorrente, ivi

compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro di interesse per la ricorrente.

**Sunto dei motivi del ricorso introduttivo:**

Parte ricorrente chiede l'annullamento della graduatoria definitiva regionale di merito allegata al decreto, per quanto di interesse, quantomeno nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 41 e la posizione di 446 anziché quella superiore correlata al punteggio di 50 cui avrebbe avuto diritto ove la Commissione di concorso avesse correttamente valutato i titoli della ricorrente. Con il primo motivo, parte ricorrente ha censurato gli atti impugnati chiedendo l'annullamento in quanto le operazioni di valutazione, consacrate nell'atto o verbale di valutazione dei titoli, si appalesano illegittime siccome adottate in violazione della *lex specialis*, avuto riguardo ai criteri di valutazione cristallizzati nelle tabelle di attribuzione dei punteggi. I titoli posseduti dalla ricorrente ed indicati nella domanda di partecipazione al concorso, ove fossero stati correttamente valutati secondo le norme e le tabelle del bando de quo, avrebbero dovuto comportare l'attribuzione del punteggio di 50 anziché del minore punteggio di 41 attribuito erroneamente dalla commissione.

Applicando congruamente ai suddetti titoli i criteri ed i punteggi previsti dal bando di concorso nelle tabelle ivi allegate, si perviene al riconoscimento di un punteggio pari a 50 ovvero superiore di ben 9 punti rispetto a quello attribuito con il verbale di valutazione impugnato.

Sicché, ove la Commissione Esaminatrice avesse fatto buon uso delle tabelle suindicate per la valutazione dei titoli, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio di 50, anziché il minor punteggio di 41, ed una posizione in graduatoria utile ai fini dell'assunzione in servizio nel profilo in concorso. La valutazione dei titoli della ricorrente appare, per quanto esposto, illegittima siccome determinata in violazione dei criteri di valutazione contenuti nel bando concorsuale e nelle allegate tabelle.

Da ciò discende l'illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, dell'atto di valutazione dei titoli della ricorrente e, conseguente, della graduatoria impugnata nella parte in cui figura la ricorrente con il punteggio di 41 anziché con il punteggio di 50.

**4. Indicazioni per seguire lo svolgimento del processo:**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

**5. Ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami:**

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza n. 1454/2024 emessa in data 06.12.2024 e pubblicata in data 09.12.2024 dal T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione Quinta, nel procedimento n. 2872/2024 Reg. Ric.

3

**6. Trasmissione del ricorso:**

La copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza.

Sant'Agata di Militello – Milano, 20.12.2024

Avv. Massimiliano FABIO

